

Allegato 1 – Modalità operative aggiornate a seguito della seconda rimodulazione del Progetto "Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli"

- 4. Documentazione per la richiesta di rilascio del nulla osta2
- 9. Condizioni per il riconoscimento del contributo al Soggetto promotore e modalità di richiesta....2

Il presente atto riporta esclusivamente le disposizioni delle “Modalità operative aggiornate a seguito dell’atto integrativo/modificativo dell’Avviso del 19/12/2024” già modificate con Atto integrativo e modificativo pubblicato in data 24 aprile 2026 e ulteriormente aggiornate a seguito della seconda rimodulazione del Progetto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento prot. n. 11925 del 18 giugno 2026. Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente atto, restano applicabili le disposizioni delle Modalità operative vigenti.

4. Documentazione per la richiesta di rilascio del nulla osta

L’ultimo capoverso introdotto con le modifiche di aprile 2026 è sostituito dal seguente:

“Per i percorsi ancora da avviare non saranno rilasciati nulla osta per percorsi di tirocinio di durata superiore a 5 mesi, con decorrenza non successiva al 1° luglio 2026 o con data di conclusione successiva al 30 novembre 2026. Il Soggetto promotore trasmette la richiesta di nulla osta almeno due giorni lavorativi antecedenti la data prevista di avvio del tirocinio.”

5. Iter per l’avvio e la gestione del tirocinio

Dopo il quinto capoverso, è aggiunto:

“Con riferimento ai n.39 percorsi di tirocinio avviati in data 21 gennaio 2026, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante provvedono all'aggiornamento della documentazione già perfezionata, limitatamente agli aspetti temporali conseguenti alla seconda rimodulazione approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

9. Condizioni per il riconoscimento del contributo al Soggetto promotore e modalità di richiesta

Il primo periodo del paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“Il contributo previsto per il Soggetto promotore sarà riconosciuto esclusivamente al completamento del periodo di durata del tirocinio (c.d. “a risultato”), secondo la seguente specifica.

Per i tirocini avviati nel mese di gennaio 2026 e la cui durata è rideterminata in n. 10 mesi al fine di garantirne l’eleggibilità della spesa:

- Responsabilità Civile verso Terzi a costi reali, fino al massimale di euro 108,33
- INAIL a costi reali, fino al massimale di euro 83,33
- attività di promozione/attivazione del tirocinio - a risultato -: euro 447,92

Per i tirocini avviati nel mese di giugno 2026 e la cui durata è di n. 6 mesi, restano confermati i valori unitari già previsti dall'Atto integrativo e modificativo pubblicato in data 24 aprile 2026.

Per i tirocini da avviare e la cui durata è determinata in 5 mesi:

- Responsabilità Civile verso Terzi a costi reali, fino al massimale di euro 54,17;
- INAIL a costi reali, fino al massimale di euro 41,67;
- attività di promozione/attivazione del tirocinio - a risultato -: euro 223,96.

Resta fermo che i contributi relativi alle coperture assicurative INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi sono riconosciuti a costi reali, nei limiti dei massimali previsti, e che, in caso di interruzione o cessazione anticipata del tirocinio, gli importi riconoscibili sono conseguentemente rideterminati in relazione all'effettiva durata del percorso, secondo quanto previsto dalle Modalità operative vigenti. Restano, altresì, invariate le modalità, i termini e le condizioni previsti dall'Avviso, dalle presenti Modalità operative e dagli atti attuativi del Progetto ai fini della produzione, da parte del Soggetto promotore, della documentazione necessaria per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi spettanti.”